



Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese

Via Ezio 12, 0092 Roma – tel. 06.32.11.535 - fax. 06.32.12.690

www.dirstat.it

- dirstat@dirstat.it

COMUNICATO STAMPA

IL Paese sta vivendo una crisi economico-finanziaria senza precedenti e regna sovrana l'incertezza se, come e quando potrà uscirne. All'ordine del giorno nell'agenda governativa del nuovo Esecutivo vi è - tra altre priorità - la lotta senza quartiere all'evasione fiscale.

Le forze in campo per combattere una guerra difficile contro un sistema che nel tempo si è profondamente radicato sono la Guardia di Finanza e l'A.F., in particolare l'Agenzia delle Entrate. Accade però che alle annose carenze in termini di risorse umane e materiali si aggiunge ora anche il malcontento che dilaga proprio tra quel personale impegnato a contrastare l'evasione fiscale. Ne è causa la presa di posizione dei vertici dell'Agenzia delle Entrate che si ostina a conferire incarichi dirigenziali "intuitu personae" e non invece nel rispetto della normativa che tale materia regola. La condotta dell'Agenzia delle Entrate ha provocato perciò un diffuso contenzioso dinanzi alla giustizia amministrativa culminato con sentenze del TAR/Lazio che in linea con i principi fissati anche dalla Cassazione ha stabilito che alla dirigenza si accede soltanto mediante pubblico concorso e quindi con esclusione di affidamento in reggenza di sedi dirigenziali, se non nei casi e con le modalità fissati espressamente dalla legge. E' stato poi altresì ribadito che in caso di assenza o legittimo impedimento del dirigente titolare, il funzionario incaricato di farne le veci assume la veste di sostituto, e non di reggente, come vuole la sostanziale differenza esistente tra sostituzione e reggenza.

Avverso le decisioni del TAR è stato interposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato che, nelle more della sentenza di merito, ha sospeso la eseguibilità della sentenza del TAR, verosimilmente ipotizzando la sussistenza di un "fumus". Va senza dire che la sospensiva accordata nulla toglie alla validità della pronuncia del TAR che resta perciò incontrastata, almeno fino alla decisione del supremo Organo di giustizia amministrativa.

Tanto per dire che non può essere giustificato il comportamento dell'Agenzia delle Entrate che continua a conferire incarichi dirigenziali tal quali ai precedenti, a dispetto della loro nullità espressamente rilevata dal TAR.

L'Agenzia delle Entrate può legittimamente ritenere corretto il proprio operato e può quindi nutrire l'aspettativa che il Consiglio di Stato gliene dia conferma, ma frattanto il persistere nel reiterare la condotta già pesantemente sanzionata è soltanto il malcelato tentativo di volere sconfiggere il pronunciato del TAR, pur nella piena consapevolezza di non averne titolo. Meglio sarebbe aprire ad un gesto rispettoso del giudicato di prima istanza ed al tempo stesso foriero del rasserenamento del clima. Se ne avverte il bisogno e gioverebbe a tutti, soprattutto all'Amministrazione Finanziaria.

28 gennaio 2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pietro Paolo Boiano